

## **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

### **TRA**

**La Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Perugia**, P.IVA 00448820548 PEC protocollo@cert.unipg.it, rappresentata dal Direttore Prof. Ettore Mearini domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia con sede legale in P.le Lucio Severi, 1 – 06132 Perugia, (di seguito Scuola),

### **E**

**L'Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo**, (di seguito “soggetto ospitante”), con sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

### **VISTI**

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e in particolare l'art. 6 “Rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università”;
- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE, 98/63/CE e 99/46/CEE che modificano la direttiva 93/16/CEE che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il decreto interministeriale MIUR/SALUTE 4 febbraio 2015, n. 68, recante: “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il decreto interministeriale MIUR/SALUTE 13 giugno 2017, n. 402, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che per perfezionare la formazione la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

## **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi del D.I. n. 402/2017, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

## **TUTTO CIO' PREMESSO,**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 Tirocinante**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso la Struttura Complessa di Urologia presso Ospedale di Belcolle, la Dott.ssa Francesca Pastore nata [REDACTED] il [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] residente a [REDACTED] Via [REDACTED] c.a.p. [REDACTED] iscritta al 4° anno di corso della Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Perugia, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica.

La frequenza del Tirocinante è finalizzata allo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo individuale della scuola di specializzazione di seguito elencato: completamento delle capacità di gestione del paziente in chirurgia piccola, media e mini-invasiva e diagnostica operativa; completamento delle capacità di gestione del paziente in chirurgia maggiore partecipando in prima persona allo svolgimento di tutte le procedure chirurgiche sopra elencate; completamento delle capacità di gestione del paziente uro-oncologico, inquadramento diagnostico e terapeutico

multimodale; completamento delle capacità di gestione delle urgenze in Urologia. La Struttura che accoglierà la Dott.ssa Francesca Pastore eleggerà come Tutor il Dott. Antonio Rizzotto.

### **Art. 3 Durata tirocinio**

L'attività Formativa della Dott.ssa Francesca Pastore, disciplinata dalla presente convenzione, si svolgerà dal 18/11/2024 al 05/02/2025 e comunque in data non precedente alla sottoscrizione della presente convenzione-

### **Art. 4 Luoghi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della Struttura Complessa Urologia presso Ospedale di Belcolle di Viterbo, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle seguenti attività professionalizzanti: Nuove conoscenze, competenze e abilità cliniche nel campo dell'Urologia applicate all'attività clinica e pratica di Reparto, Sala operatoria ed Ambulatoriale, che verranno sottoscritte dal Tutor.

### **Art. 5 Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso la struttura del soggetto ospitante deve essere verificata dal tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

### **Art. 6 Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor Universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

### **Art. 7 Copertura assicurativa**

Per il periodo di formazione extra rete formativa, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi è posta a carico del medico in formazione specialistica, che deve presentare al soggetto ospitante le proprie polizze assicurative per poter iniziare la frequenza.

Per gli infortuni la specializzanda rientra nella copertura assicurativa aziendale (polizza n. IAHE000740) stipulata con la compagnia ASSI B (periodo dal 30/06/2024 al 30/06/2026).

#### **Art. 8 Trattamento dati personali**

Con riferimento al trattamento dei dati del medico in formazione specialistica, individuato all'art. 2 della presente convenzione, le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente “GDPR”) e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

Con riferimento all'attività svolta da parte del medico in formazione specialistica ed al contestuale trattamento dei dati personali e particolari raccolti e/o ottenuti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione è dovere del professionista stesso conformarsi agli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

Il medico in formazione specialistica è tenuto ad osservare le norme in materia di protezione dei dati ed è designato dalla ASL di Viterbo, autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Art. 9 Sicurezza**

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata.

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I medici in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

Il soggetto ospitante provvede all'accertamento nei confronti di tutti i medici in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

La specializzanda dovrà comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal Direttore della S. C. Urologia del soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

La specializzanda è tenuta al rispetto del Regolamento sulla Sicurezza adottato con Deliberazione DG n.2152 del 31/10/2022 consultabile sul sito aziendale ([www.asl.vt.it](http://www.asl.vt.it)).

Ai soli fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.), gli specializzandi sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art.37 co.14 bis del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.. All'avvio del tirocinio, l'Università dovrà trasmettere all'ufficio del soggetto ospitante gli attestati relativi alla formazione di che trattasi. Solo una volta acquisiti detti attestati, si potrà avviare il percorso di formazione.

#### **Art. 10 Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante assicura ai medici in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo alle stesse condizioni del proprio personale strutturato quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario, servizio lavanderia, nonché l'accesso al servizio mensa.

#### **Art. 11 Durata della convenzione**

La validità della presente convenzione ha durata pari a quella del tirocinio come indicato all'Art. 3.

#### **Art. 12 – Firma digitale**

La presente convenzione viene sottoscritta ai sensi dell'art.15 c.2 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime inviata a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Università degli Studi di Perugia: [dipartimento.med@cert.unipg.it](mailto:dipartimento.med@cert.unipg.it)

- ASL VITERBO: [prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it](mailto:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it)

### **Art. 13 Foro di competenza**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Viterbo, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

### **Art. 14 Imposta di Bollo**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell'Università degli Studi di Perugia.

L'imposta di bollo sarà assolta mediante marca da bollo identificativo n.01240611066124 del 07/11/2024 dell'importo di € 16,00 e marca da bollo identificativo n. 01240611066157 del 07/11/2024 dell'importo di € 16,00.

### **Art. 15 Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto approvato e sottoscritto

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**

**IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA**

Prof. Ettore Mearini

**PER L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Simona Di Giovanni